

Ordinaria eseguibilità



Deliberazione n°

35

in data 26/09/2024

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

Regolamento generale delle entrate. Modifica.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di settembre alle ore 18:35, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella apposita Sala delle adunanze il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			PRESENZA
1	Carmassi Dario	Consigliere	Presente
2	Tangredi Elena	Presidente	Presente
3	Gabbriellini Giovanni	Consigliere	Presente
4	Niccoli Desiré	Consigliere	Assente Giustificato
5	Brogi Emanuele	Consigliere	Assente Giustificato
6	Stamerra Sandro Marino	Consigliere	Presente
7	Boschi Laura	Consigliere	Presente
8	Castelli Alessandra	Consigliere	Presente
9	Dell'Antico Agnese	Consigliere	Presente
10	Guidi Corrado	Consigliere	Assente Giustificato
11	Ducci Alessandro	Consigliere	Presente
12	Mariotti Matteo	Consigliere	Assente Giustificato
13	Ruberti Chiara	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta il Dott. Priolo Alfredo Segretario Comunale.

La Dott.ssa Tangredi Elena nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Assistono alla seduta gli assessori esterni Vincenti Alessia, Cai Alessandro e Baroni Samuele.

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

"Regolamento generale delle entrate. Modifica."

Relaziona il Sindaco che chiarisce che la modifica proposta è stata determinata da norme nazionali sopravvenute che riguardano in particolare i rapporti tra cittadino e ente locale introducendo una fase di contraddittorio nei procedimenti di accertamento. Tali misure dovrebbero garantire nel tempo una riduzione dell'evasione fiscale e migliorare la qualità degli atti di accertamento fiscale.

La consigliera Ruberti prende atto che le modifiche proposte attengono all'adeguamento del regolamento alle norme di legge nazionali tendenti a migliorare il dialogo cittadino - ente impositivo ed annuncia voto favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

VISTO il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*;

VISTO il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

VISTO il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi;

CONSIDERATO che il Comune di Bientina si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21/4/2023, che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate;

RITENUTO di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni:

- disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212/2000 mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio (art. 18);
- rafforzamento della motivazione relativa agli atti di accertamento (art. 7-bis);
- disciplina dell'invalidità degli atti in attuazione delle indicazioni contenute nel riformato statuto dei diritti del contribuente (art. 7 ter – 7 quater);
- nuova autotutela obbligatoria e facoltativa con le indicazioni di principio relative all'esercizio dell'autotutela facoltativa e conseguente abrogazione della precedente disciplina (art. 19 e 20);
- esplicitazione del divieto di *bis in idem* applicato alla fiscalità locale dei comuni (art. 7 quinquies);
- principio di proporzionalità dell'azione amministrativa tributaria (art. 3 ter);
- disciplina del diritto di interpello a seguito della riorganizzazione normativa contenuta nel d.lgs n. 219/2023 (art. 21);
- definizione della disciplina dell'accertamento con adesione tenuto conto degli interventi normativi che hanno rivisto il decreto legislativo n. 218/97, privilegiandone l'applicazione nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale in ragione della sussistenza di materia concordabile (art. 23 - 31);
- conseguente modifica delle disposizioni regolamentari difformi rispetto alle recenti norme di legge tra cui la disciplina del reclamo/mediazione di cui all'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, abrogata dall'art. 2, comma 3, lettera a) del D.lgs, n. 220/2023, e le nuove disposizioni sull'istituto del ravvedimento operoso introdotte con l'entrata in vigore del D.lgs n. 87/2024;

RITENUTO di approvare le modifiche al Regolamento generale delle Entrate come da Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il parere favorevole, dal Responsabile di EQ dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, dal Responsabile di EQ dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (ALLEGATO C);

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con. n. 9 (nove) voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente della seduta,

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione.
- 2) **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Bientina come riportato nell'Allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **DI APPROVARE** il Regolamento Generale delle Entrate, così come modificato al punto precedente e adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ALLEGATO B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) **DI DARE ALTRESI' ATTO** che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
- 5) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Ufficio proponente:

Area Economico Finanziaria - Servizio Tributi

Responsabile Dott. Riccardo Giannoni

Responsabile del Procedimento Dott. Riccardo Giannoni

Del che si è redatto il presente verbale.

La Presidente

Tangredi Elena

Segretario Comunale
Priolo Alfredo

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. che la presente Deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line il ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
2. che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
